



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Divisione 3

Ai Dirigenti Generali Territoriali - Loro Sedi

Al C.S.R.P.A.D. - Roma

Ai C.P.A. - Loro Sedi

Agli UMC - Loro Sedi

All' Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità –  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento -  
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture - Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Alto Adige- Ripartizione 38 Traffico e Trasporti - Bolzano

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Mobilità Energia e Infrastrutture di Trasporto - Trieste

Alla Regione autonoma della Valle d'Aosta - Aosta

All' URA - Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino  
San Marino

e, p.c ANFIA – Torino  
UNRAE – Roma

**OGGETTO:** circolare n. 10336 del 06.04.2020 “Dispositivi di protezione antincastro posteriore – Regolamento UN/ECE 58 serie di modifiche 03”

**Precisazioni**

Con la circolare in oggetto la scrivente Divisione ha inteso riepilogare e fornire le necessarie istruzioni per la corretta applicazione della normativa relativa alla protezione antincastro posteriore, normativa che è stata oggetto di profonda innovazione a seguito dell'entrata in vigore della serie di emendamenti 03 al Regolamento UN/ECE 58.

Ciò premesso, le Associazioni di categoria dei costruttori/allestitori di veicoli hanno qui richiesto di specificare con maggior dettaglio le scadenze relative ai cosiddetti “unici esemplari”, trattati nel penultimo paragrafo della circolare.

Al riguardo, relativamente al penultimo capoverso, si chiarisce che *per quanto riguarda gli unici esemplari è ammesso fino al 31 agosto 2021 il montaggio di dispositivi di protezione antincastro posteriore, omologati secondo la serie di emendamenti 02, in fase di allestimento/completamento di veicoli incompleti la cui omologazione di base sia stata rilasciata antecedentemente al 1 settembre 2019 ed eventualmente estesa dopo di questa data ma solamente per aspetti non riguardanti i dispositivi di protezione antincastro posteriore.*

Viceversa, come già specificato nella circolare in oggetto, per ogni altra modifica/trasformazione su di un veicolo per aspetti tecnici direttamente collegati al dispositivo di protezione antincastro posteriore - per esempio il caso di un trattore per semirimorchio per il quale sia richiesta la nuova classificazione in autotelaio per autocarro - ricorre l'obbligo della rispondenza alla serie di emendamenti 03, anche se il veicolo sia stato immatricolato antecedentemente al 1 settembre 2019.

In merito poi all'Allegato alla circolare n. 10336, che contiene le principali prescrizioni tecniche relative alla protezione antincastro posteriore, nel richiamare che il testo del Regolamento è l'unico riferimento normativo avente efficacia giuridica, si ritiene opportuno evidenziare che la norma ha individuato due categorie di veicoli (i veicoli muniti di struttura ribaltabile e i veicoli con piattaforma elevatrice posteriore) per i quali alcune delle prescrizioni sono "attenuate".

Nell'allegato alla citata circolare si è ritenuto di semplificare con la frase "salvo le eccezioni indicate nel Regolamento" proprio le tolleranze accordate a queste due categorie od anche prescrizioni che, per una determinata categoria, sono differenti rispetto a quelle del gruppo principale individuato come A o B.

Al fine di facilitare il compito dei funzionari tecnici, si riporta anche la tabella Allegato 7 del Regolamento 58 che indica, in funzione delle categorie di veicoli, i punti della norma contenenti le prescrizioni specifiche con le tolleranze ed eccezioni ammesse.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che la seconda frase della 4<sup>a</sup> alinea è da intendersi integrata con l'inciso di seguito riportato in corsivo grassetto: "***I veicoli del gruppo B, seppur sprovvisti di RUPD, si considerano comunque conformi alle prescrizioni del regolamento qualora la parte posteriore del veicolo a vuoto presenti un'altezza libera dal suolo non superiore a 550 mm ad una distanza di non oltre 450 mm dalla parte posteriore del veicolo***".

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

## ALLEGATO 7

## REQUISITI RELATIVI ALLE DIVERSE CATEGORIE DI VEICOLI

Categoria o tipo di veicolo	Geometria di cui al punto:			Forza di prova di cui ai punti:
	Altezza di sezione	Altezza libera dal suolo prima della prova	Distanza orizzontale tra la parte posteriore del RUPD e il retro del veicolo	
M, N <sub>1</sub> , N <sub>2</sub> con MaxM (*) < 8 t, O <sub>1</sub> , O <sub>2</sub> , G	2.3/2.4/7.1/25.5	2.3/2.4/16.2/25.2	2.3/2.4/16.4/25.3	2.3/2.4/da A5/3.1.1 a 3.1.2
N <sub>2</sub> con MaxM (*) > 8 t, N <sub>3</sub>	7.1 o 25.5	16.1 o 25.1	16.4 o 25.3	da A5/3.1.1 a 3.1.2
O <sub>3</sub> , O <sub>4</sub>	7.1 o 25.5	16.1/16.2 o 25.1/25.2	16.4 o 25.3	da A5/3.1.1 a 3.1.2
Veicoli speciali (cfr. allegato 6)	7.1 o 25.5	16.1/16.2 o 25.1/25.2	16.4 o 25.3	A5/3.1.3

(\*) MaxM = massa massima.

Nota: Un riferimento come A5/3.1.1 nella tabella indica l'allegato (allegato 5) e il punto (3.1.1) di detto allegato, in cui il veicolo o il requisito in questione è descritto e specificato. Un riferimento come punto 2.3 nella tabella indica il punto 2.3 del presente regolamento in cui il requisito pertinente è specificato.